REGOLAMENTO (CE) N. 298/96 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 1996

che modifica il regolamento (CEE) n. 920/89 che stabilisce le norme di qualità per le carote, gli agrumi e le mele e pere da tavola, per quanto riguarda l'elenco delle varietà di mele e che abroga, in parte, il regolamento (CE) n. 3064/94 per quanto riguarda le varietà di mele tipicamente svedesi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 della Commissione [2], in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando che l'allegato III del regolamento (CEE) n. 920/89 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2611/93 [4], stabilisce le norme di qualità per le mele e le pere da tavola;

considerando che le varietà di mele tipicamente svedesi Alice, Aroma e Kim sono considerate come varietà di colorazione rossa mista ai sensi della tabella 1, gruppo B dello stesso allegato; che tale disposizione è stata sancita per un periodo transitorio che scade il 1° gennaio 1997 dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 3064/94 della Commissione [5];

considerando che, in base ad una richiesta recentemente presentata dalle autorità svedesi, è necessario considerare la varietà Aroma come varietà striata e leggermente colorata e la varietà Aroma amorosa come varietà di colorazione rossa mista; chè è quindi opportuno inserire definitivamente le varietà di mele svedesi nella tabella 1 dell'allegato III del regolamento (CEE) n. 920/89;

considerando che occorre abrogare l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 3064/94 per evitare contraddizioni con le disposizioni del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CEE) n. 920/89 è modificato come segue:

nella tabella 1 «Criteri di colorazione per le mele»:

— nel gruppo B «Varietà di colorazione rossa mista» sono inseriti:

  a) sotto il trattino «— Akane (Prime Rouge, Tohoku 3)» i due trattini seguenti:

    «— Alice»

    «— Aroma amorosa»;

  b) sotto il trattino «— Katy» il trattino seguente:

    «— Kim»;

— nel gruppo C «Varietà striate, leggermente colorate» dopo il trattino «— Arlet» è inserito il trattino seguente:

  «— Aroma».

Articolo 2

È abrogato l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 3064/94.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8.
(3) GU n. L 97 dell'11. 4. 1989, pag. 19.
(4) GU n. L 239 del 24. 9. 1993, pag. 17.
(5) GU n. L 323 del 16. 12. 1994, pag. 23.